

CAMERA DEI DEPUTATI N. 949

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORIGLIA, ALLEGRI, ERMINERO, GRASSI BERTAZZI, MERENDA

Presentata il 31 gennaio 1969

Modifiche alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 22 luglio 1966, n. 613, dopo aver enunciato, all'articolo 1, primo comma, la regola generale per cui il presupposto dell'applicazione della legge è l'iscrizione negli elenchi nominativi previsti dall'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, rinvia al successivo articolo 2 l'individuazione dei familiari coadiutori ai quali si estende la tutela previdenziale.

Dalla elencazione dei requisiti richiesti dall'articolo 2 per l'assoggettabilità dei familiari coadiutori all'assicurazione per la pensione, balza evidente che molti di tali familiari compresi nella sfera di applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono stati esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 613.

Infatti, mentre la legge n. 1397 comprende nell'obbligo assicurativo i parenti e gli affini del titolare entro il terzo grado, la legge n. 613 si limita ad estendere la protezione assicurativa al coniuge e ai parenti di secondo grado, sia in linea retta sia in linea collaterale, esclu-

dendo quindi dalla sua sfera di applicazione tutti i familiari legati al titolare da un rapporto di parentela di terzo grado, nonché quelli legati da un rapporto di affinità.

Tale discriminazione risulta priva di ogni valida giustificazione sia perché per i parenti ed affini di terzo grado possono sussistere, come in effetti sussistono, ragioni obiettive per lavorare nella piccola impresa commerciale senza un vero e proprio vincolo di subordinazione con il titolare dell'impresa, sia soprattutto in considerazione della notevole e inspiegabile difformità esistente rispetto alla più ampia sfera di applicazione della legge n. 1397.

Appare pertanto opportuno che il Parlamento proceda alla eliminazione di tale discriminazione mediante una norma che estenda l'assicurazione di cui alla legge n. 613 anche ai predetti soggetti esclusi, riconoscendo altresì a questi ultimi la possibilità di iscriversi all'assicurazione stessa sin dalla costituzione della gestione speciale (1° gennaio 1965).

Un altro dei problemi maggiormente sentiti dalle categorie commerciali è rappresentato dalla necessità di riconoscere il trattamen-

to minimo di pensione anche agli ex-commercianti che hanno cessato l'esercizio dell'attività commerciale prima dell'entrata in vigore della più volte menzionata legge n. 613.

In proposito è doveroso ricordare che gli esercenti attività commerciali, autentica espressione del lavoro autonomo, sono giunti al pensionamento diversi anni dopo i coltivatori diretti e gli artigiani, per cui — nel frattempo — numerosi operatori sono andati invecchiando prima ancora che la nuova legge entrasse in vigore, attraverso situazioni che per ragioni di salute o di età hanno visto, in diversi casi, la cancellazione dagli elenchi, a seguito di necessarie cessioni di impresa, pur trattandosi di operatori inizialmente iscritti alla Cassa mutua malattia.

Si rende opportuno quindi un atto di giustizia e di solidarietà nei confronti di tali soggetti, riconoscendo agli stessi, secondo quanto abbiamo disposto nell'articolo 2 della presente proposta di legge, il diritto al trattamento minimo, previo versamento di cinque annualità di contribuzioni e a condizione che essi abbiano raggiunto l'età pensionabile, e che siano iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, fino alla cessazione dell'attività.

Infine, un ultimo aspetto della legge 22 luglio 1966, n. 613 che deve essere considerato riguarda il Comitato di vigilanza. Com'è noto,

l'articolo 6 della legge stabilisce che alla Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali è preposto un Comitato di vigilanza di cui fanno parte: il presidente dell'INPS che lo presiede, il direttore generale dello stesso istituto, tre rappresentanti dei ministeri competenti in relazione alla qualità dei soggetti protetti, all'oggetto della legge, ed agli oneri finanziari assunti dallo Stato per effetto delle nuove forme assicurative (Ministero dell'industria e commercio, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero del tesoro), e cinque rappresentanti delle categorie dei soggetti protetti dalla nuova legge, designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Ciò determina che il principio della prevalenza numerica dei rappresentanti delle categorie protette, al quale è improntata la costituzione dei comitati preposti alle Gestioni speciali istituite per le altre categorie di lavoratori autonomi, non trova riscontro nel caso di specie, dato che i rappresentanti delle categorie sono in perfetto equilibrio numerico con i rappresentanti dell'Istituto e della pubblica amministrazione.

Per tali motivi appare quindi necessario sostituire mediante un apposito articolo, l'attuale lettera f) dell'articolo 6 della legge n. 613, elevando da tre a cinque i rappresentanti degli esercenti imprese commerciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti della legge 22 luglio 1966, n. 613, si considerano familiari coadiutori anche i parenti di terzo grado e gli affini entro il terzo grado, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

I soggetti di cui al precedente comma possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la posizione assicurativa con effetto dal 1° gennaio 1965 e presentare la domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia con la decorrenza e secondo le norme di cui all'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

ART. 2.

Il trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche è dovuto anche agli esercenti attività commerciali i quali, avendo compiuto i 65 anni, se uomini, e i 60 anni se donne, abbiano cessato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e siano stati iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 1961 e successivi fino alla cessazione della loro attività.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati dovranno versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale cinque annualità delle contribuzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, a carico degli assicurati.

ART. 3.

La lettera f) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è così sostituita:

« f) cinque rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».